
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Spese di lite, condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.: chiarimenti su natura della norma, ambito di applicazione ed entità della condanna

Relativamente alla applicazione della condanna ex [art. 96 comma III c.p.c.](#) vi sono tre principali questioni sulle quali non si è formata un'univoca posizione interpretativa e che vanno così risolte:

- con riferimento alla questione se per procedere alla condanna sia o meno richiesta l'esistenza di un danno di controparte, va esclusa la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione.;
- con riferimento alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto in capo al destinatario della condanna, pare che possa essere seguita la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza;
- con riferimento alla problematica riguardante l'entità della sanzione monetaria, atteso che la norma non prevede limiti edittali, la soluzione più ragionevole ed utile ad orientare la discrezionalità del giudice è quella che

utilizza il parametro delle spese di lite (si veda al riguardo il protocollo del Tribunale di Verona, forse attualmente il più noto a livello nazionale, che si è orientato nell'individuare nella forbice tra il minimo di un quarto ed il massimo del doppio delle spese di lite l'entità della condanna in questione).

Tribunale di Palermo, sezione seconda, sentenza del 23.11.2015, n. 6787

...omissis...

Con atto di citazione, regolarmente notificato, le odierni opposenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. *omissis*, notificato con l'atto di precetto con il quale era stato loro ingiunto il pagamento in favore del Condominio di via *omissis* della somma di € 9274,14 oltre interessi legali e spese, per il mancato pagamento di quote condominiali ordinarie e straordinarie.

Chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo opposto ritenendo che le somme richieste fossero errate.

Si costituiva l'opposto che contestava quanto dedotto dalle opposenti e chiedeva il rigetto delle domande.

Questo giudice sospendeva l'esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato e nominava un CTU. Infine la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281-sexies c.p.c.

All'udienza del 23-11-2015 la causa veniva decisa ex art. 281-sexies c.p.c.

Ritiene questo giudice che la domanda delle opposenti non sia fondata e che pertanto il decreto ingiuntivo opposto vada confermato.

Infatti il C.T.U. ha effettuato una analisi della contabilità del condominio (rendiconti, verbali assemblea condominio, decreti ingiuntivi, precetti, ricevute di pagamento, ricevute bonifici e assegni), al fine di accertare il quantum dovuto dalle opposenti.

IL C.T.U. ha accertato, per i motivi indicati nella C.T.U. a cui si rinvia e che si condividono, che l'importo dovuto dalle opposenti in relazione all'unità abitativa di cui sono comproprietarie unitamente ai sig.ri *omissis* risulta essere: quote rifacimento facciata stabile e spese legali € 7.393,73, quote ordinarie e rifacimenti opere condominiali € 1.882,14 Totale debito unità R. € 9.275,87.

Tale cifra è proprio corrispondente, a palle una differenza di centesimi, a quella chiesta con il decreto ingiuntivo che va quindi confermato.

Si precisa che nessun rilievo può avere la circostanza che oltre alle opposenti vi siano altri comproprietari degli immobili siti nello stabile del condominio opposto.

Infatti i comproprietari di una unità immobiliare sita in condominio sono tenuti in solido, nei confronti del condominio, al pagamento degli oneri condominiali, sia perché detto obbligo di contribuzione grava sui contitolari del piano o della porzione di piano inteso come cosa unica e i comunisti stessi rappresentano, nei confronti del condominio, un insieme, sia in virtù del principio generale dettato dall'art. 1294 cod. civ. (secondo il quale, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume), alla cui applicabilità non è neppure di ostacolo la circostanza che le quote dell'unità immobiliare siano pervenute ai comproprietari in forza di titoli diversi.

Per quanto riguarda la richiesta di condanna delle opposenti ex art. 96 comma III c.p.c. si osserva quanto segue.

Relativamente alla applicazione di tale condanna vi sono tre principali questioni sulle quali non si è formata un'univoca posizione interpretativa, e sono quelle relative alla natura della norma, al suo ambito di applicazione ed all'entità della condanna. In particolare, è discusso se, per procedere alla condanna ai sensi del terzo comma, sia o meno richiesta l'esistenza di un danno di controparte; se siano o meno richiesti i requisiti della lite temeraria di male fede e colpa grave, previsti dal primo comma dello stesso articolo 96; quali siano infine i parametri che devono guidare la discrezionalità del giudice nel quantificare l'importo della condanna.

Ciò posto, con riferimento alla prima tematica della natura della norma, questo Giudice, aderendo alla tesi già propugnata da parte della Dottrina e condivisa dalla quasi totalitaria maggioritaria giurisprudenza di merito, ritiene che l'articolo 96 comma 3 c.p.c. introduca nell'ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato (cfr. Trib. Varese 23/2/2012, 6/2/2001, 22/1/2011, Trib. Piacenza 15/11/2011). Risulta conseguentemente esclusa, la necessità di un danno di controparte, pur se la condanna è stata prevista a favore della parte e non dello Stato, al probabile fine di rendere effettivo il recupero della somma e quindi l'afflittività della sanzione.

Si ritiene che il contenuto letterale della norma pare inequivoco nel non presupporre l'esistenza di un danno di controparte.

Con riferimento invece alla tematica dell'elemento soggettivo richiesto in capo al destinatario della condanna, pare a questo decidente che possa essere seguita la tesi più garantista, che postula comunque la presenza del requisito della malafede o della colpa grave, non già della sola colpa lieve od addirittura della mera soccombenza (così Trib. Piacenza 15/11/2011 n. 855/2011, 7/12/2010, ord. 22/11/2010; Trib. S Maria Capua a Vetere 26/9/2011; Trib. Verona ord. 21/3/2011, Trib. Reggio Emilia nn. 729/2012 e 712/2012). Sotto il profilo strettamente letterale, va osservato che la norma è stata introdotta come comma 3 del già esistente art. 96 c.p.c., dettato proprio in tema di lite temeraria in quanto connotata dall'aver agito con malafede o colpa grave; e tale inserimento nel medesimo articolo rende ragionevole ritenere che il requisito soggettivo del primo comma debba reggere anche la fattispecie del terzo comma. Da un punto di vista logico-sistematico, poi, la natura sanzionatoria della norma non può che presupporre, a pena di irrazionalità del sistema, un profilo di censura nel comportamento del destinatario della condanna, ciò che appunto deriva dal suo elemento soggettivo di dolo o colpa grave.

Né, ad avviso di questo giudice, può far diversamente opinare la circostanza che la norma contenga l'inciso "in ogni caso". Detto inciso, infatti, può essere interpretato non già nel senso di disattendere quanto previsto dal primo comma con riferimento alla necessità del profilo della temerarietà della lite; bensì con riferimento alle peculiarità poi poste dallo stesso terzo comma rispetto quanto previsto dal primo comma, cioè alla possibilità di operare la pronuncia d'ufficio e senza istanza di parte, nonché alla possibilità di operare la condanna anche in assenza di un danno di controparte.

La terza ed ultima problematica riguarda invece l'entità della sanzione monetaria, atteso che, come detto, la norma non prevede limiti edittali.

Probabilmente, la soluzione più ragionevole ed utile ad orientare la discrezionalità del giudice è quella che utilizza il parametro delle spese di lite. In particolare, il protocollo

del Tribunale di Verona, forse attualmente il più noto a livello nazionale, si è orientato nell'individuare nella forbice tra il minimo di un quarto ed il massimo del doppio delle spese di lite l'entità della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.

Quanto sopra offre le coordinate per la statuizione sul caso concreto, ravvisandosi tutti i presupposti per la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c.

In particolare: l'articolo 96 comma 3 c.p.c. è *ratione temporis* applicabile, posto che la causa è stata introdotta dopo l'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009; la pronuncia può essere resa senza bisogno di instaurare il contraddittorio sul punto e senza che sia provato un danno di controparte; sussiste da parte delle opposenti una colpa grave, consistita nell'aver resistito in giudizio in modo manifestamente temerario e strumentalmente a fini dilatori, ciò che è testimoniato dalla proposizione di una tesi giuridicamente del tutto inconsistente e infondata e dal comportamento delle opposenti tenuto in giudizio. Infatti queste ultime hanno utilizzato l'opposizione a decreto ingiuntivo al solo fine di rimandare il pagamento di quanto dovuto.

Pertanto stimasi equo indicare in € 2000,00 l'entità della condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

Il Giudice unico definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa: rigetta la domanda delle opposenti e conferma il decreto ingiuntivo opposto; condanna le opposenti a rifondere al condominio opposto le spese del giudizio che liquida in € 5000,00, per compensi professionali oltre iva cpa e spese generali come per legge; pone a carico delle opposenti le spese di C.T.U.; condanna le opposenti al pagamento, in favore del Condominio opposto della somma di € 2000,00 ex art. 96 comma 3 c.p.c.